CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA

IL SINDACO

Adotta la seguente ordinanza avente per oggetto

Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici per il periodo dalle ore 9:00 del 24 dicembre 2025 fino alle ore 12:00 del 7 gennaio 2026

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA **N° 000112 DEL 23/12/2025**

IL SINDACO

PREMESSO che è diffusa in Italia la consuetudine di celebrare le festività, oltre che con strumenti innocui, anche con lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, l'accensione di botti e prodotti pirotecnici di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi, tra cui quello compreso a cavallo tra la fine e l'inizio di un nuovo anno;

CONSIDERATO:

- che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, derivanti alle persone, per imprudenza o imperizia, nell'utilizzo di simili prodotti;

- che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali in quanto il fragore di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, determinandone in alcuni casi anche il ferimento o la morte;

- che possono determinarsi anche danni economici alle cose ed al patrimonio pubblico e privato, soprattutto a causa del rischio di incendio derivante dall'accensione incontrollata di prodotti pirotecnici, anche solo ad effetto illuminante;

- che l'accensione di fuochi pirotecnici aggrava ed incrementa l'emissione di inquinanti nell'ambiente in spregio agli adottati provvedimenti di riduzione delle emissioni di polveri sottili PM10 e biossido di azoto;

- che tra le categorie a maggior rischio in relazione ad un utilizzo non adeguato e controllato di artifici pirotecnici vi sono i minori;

RILEVATA, altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

CONSIDERATO che, comunque, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, in quanto espressione di cultura e arte che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;

CHE l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e realisticamente non esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni e delle conseguenze che tale tradizione può avere per la sicurezza propria e degli altri;

VISTO:

- il T.U.L.P.S. ed in particolare gli articoli da 46 a 57 in materia di materiale esplodente;

- il suddetto art. 57 che prevede: "Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaretti e simili apparecchi"; - gli articoli 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), 674 (Getto pericoloso di cose), 679 (Omessa denuncia di materie esplodenti) e 703 (Accensioni ed esplosioni pericolose) del Codice penale;

- la circolare del Ministero dell'Interno n. 11015/110 del 22.12.2018;

- la nota dell'ANCI prot. n. 128/SIPRICS/AR/mcc-2020 diretta ai Sindaci con cui si sottolinea l'opportunità di prevedere misure che vietino o limitino l'impiego di prodotti e di artifizi pirotecnici da divertimento al fine di evitare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

- La circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione generale, con nota n. 557/PAS/U/016223/XV.H.8 del 02/12/2022 finalizzata

anche a prevenire il verificarsi di gravi fatti criminosi o incidenti riconducibili all'utilizzo di artifici pirotecnici da divertimento e di esplosivi di uso comune, in occasione della festività di fine anno;

- la legge n. 689 del 24.11.1981 e successive integrazioni e modificazioni;

- la legge 241/90 che consente di pubblicare all'Albo Pretorio provvedimenti diretti alla generalità dei destinatari che sono indeterminati a priori;

- l'art. 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

- l'art. 54, comma 4 del D.lgs. n. 267/200, in forza del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- l'art. 54, comma 4 bis del D.lgs. n. 267/2000 ove si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

- Considerata la necessità di intervenire al fine di contenere e prevenire le situazioni di pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose e di disturbo alla quiete pubblica;

- Informati preventivamente il Prefetto e il Questore;

ORDINA

Per i motivi in premessa evidenziati, ai fini di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nonché a tutela del decoro e della vivibilità urbana, della tranquillità e del riposo dei residenti, del patrimonio pubblico e degli animali – al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all'articolo 4 del D.lgs. 29 luglio 2015 n. 123 – **dalle ore 9:00 del 24 dicembre 2025 alle ore 12:00 del 7 gennaio 2026,** su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in luogo privato laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici o su luoghi privati di proprietà di terzi:

1. il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all'articolo 3 del d.lgs. 29 luglio 2015 n. 123 e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante o fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mq. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all'allegato I, punto 5, lettera A), numero 1), lettera a) punto IV del decreto sopra citato, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose;

2. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;

3. il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati;

AVVERTE CHE

salva l'applicazione di sanzioni penali, l'inosservanza della presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, oltre al sequestro amministrativo del materiale esplodente, ai sensi degli artt. 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689; ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro 50,00 pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma;

INFORMA CHE

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale – TAR CALABRIA - nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune (decreto legislativo 104/2010 e successive modificazioni) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (DPR n. 1199 del 24.11.1971 e successive modificazioni);

DISPONE

- che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio ed inserimento sul sito internet del Comune di Catanzaro oltre che attraverso gli organi di stampa;

- che la presente ordinanza venga comunicata:

1) Al Sig. Prefetto di Catanzaro;

2) Al Sig. Questore di Catanzaro;

3) Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro;

4) Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro;

5) Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro;

6) Al Comando della Polizia Locale di Catanzaro;

Le Forze di Polizia vigileranno sull'osservanza della presente ordinanza.

Il Comandante della Polizia Locale

Dott. Amedeo Cardamone

IL SINDACO

Prof. NICOLA FIORITA